



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE REGIONALE del 30/10/2024 - N° 2

**OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI IMPRESA ARTIGIANA (D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONV. CON L. 56/2024) - CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 11 DICEMBRE 2018, N. XI/982 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 152/06 «NORME IN MATERIA AMBIENTALE» COLLOCATE SUL TERRITORIO REGIONALE"**

A fronte di alcune richieste di chiarimenti presentate dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) a Regione Lombardia, con la presente nota, i cui contenuti sono stati condivisi con la DG Ambiente e Clima, si intendono fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione della D.G.R. 11 dicembre 2018, n. XI/982 - *"Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale"*, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (conv. con L. 56/2024), con il quale è stata introdotta una misura di semplificazione per le imprese artigiane.

In particolare, l'art. 12, comma 12 del sopracitato D.L. 19/2024 ha inciso sui contenuti del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, aggiungendo l'art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana), che individua specifiche attività di impresa artigiana (con relativa descrizione e pertinenti codici Ateco) esentate da titoli abilitativi, comunicazioni o segnalazioni, fermi restando i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Le attività interessate dall'intervento di semplificazione sono quelle elencate nelle tabelle B.I e B.II allegato al decreto.

Regione Lombardia, con D.d.s. 23/07/2024, n. 11298, ha recepito le semplificazioni in favore delle imprese artigiane introdotte dal D.L. 19/2024, fornendo alcune precisazioni a beneficio degli operatori economici e dei SUAP. In particolare, Regione Lombardia, nel ribadire quanto già previsto dal D.L. 19/2024, ha precisato che le imprese artigiane possono beneficiare della misura di semplificazione introdotta a condizione che sussistano

contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

1. svolgimento di attività ricomprese nell'elenco di cui alle tabelle B.I e B.II allegato al D.lgs. 222/2016;
2. possesso della qualifica di impresa artigiana ai sensi dell'art. 3, L. 443/1985.

**Resta tuttavia fermo il perfezionamento, laddove necessario, degli adempimenti ambientali, di salute e di sicurezza, presentando l'apposita pratica al SUAP territorialmente competente.**

In riferimento agli adempimenti in materia ambientale, si ritiene utile precisare che:

- ☐ la normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera (parte quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) demanda alle Regioni la possibilità di prevedere o meno la comunicazione di avvio dell'attività prevista dall'art. 272, comma 1, D.lgs. 152/2006, valevole sotto il solo profilo ambientale, allo scopo di inquadrare lo stabilimento nel novero delle attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti;
- ☐ con la predetta D.G.R. 982/2018 Regione Lombardia ha stabilito che i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività rientranti nella fattispecie disciplinata dal sopracitato art. 272, comma 1, D.lgs. 152/2006 ed individuate nell'allegato alla delibera (attività cosiddette ad "inquinamento scarsamente rilevante"), non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di avvio dell'attività prevista dallo stesso comma;
- ☐ la misura prevista dalla richiamata D.G.R. 982/2018 ha riguardato, altresì, l'opportunità di introdurre un ulteriore livello di semplificazione, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 222/2016 (Livelli ulteriori di semplificazione), esentando le attività di cui all'Allegato 1 dalla comunicazione di cui all'art. 272, comma 1, D.lgs. 152/2006 e non è da ritenersi superata dalle novità introdotte dal D.L. 19/2024.

Alla luce di quanto sopra indicato, **si conferma che in Lombardia le attività e gli impianti individuati nell'Allegato 1 alla citata D.G.R. 982/2018 non sono soggetti alla comunicazione di avvio dell'attività di cui all'art. 272, comma 1 del D.lgs. 152/2006:**

- ☐ **né nel caso in cui questi siano soggetti a SCIA** (in tale ipotesi, non è necessario compilare la sezione relativa alla "compatibilità ambientale" all'interno della modulistica SCIA);
- ☐ **né nel caso di attività esplicitamente indicate nelle tabelle B.I e B.II (es. stierie, rosticcherie, friggitorie) o comunque ad esse riconducibili (es. attività relative alla lavorazione del vetro) esentate ex art. 4-bis, D.lgs. 222/2016 dalla presentazione della SCIA di avvio attività al SUAP.**

La previsione contenuta nel preambolo della D.G.R. 982/2018, il cui dettato testuale parrebbe instaurare un obbligo generalizzato di SCIA a carico di qualsiasi tipologia di impianto produttivo, deve pertanto essere temperata dai seguenti fattori:

- ☐ prevalenza delle disposizioni di maggiore semplificazione, ove l'attività ricada nel campo di applicazione del D.L. 19/2024 e della disciplina attuativa di Regione Lombardia;
- ☐ prevalenza di eventuali ulteriori discipline di semplificazione, diverse dallo scenario

sopra rappresentato, che consentano comunque di esentare lo stabilimento dall'onere di presentare la SCIA al Comune per il tramite del SUAP.

Si rammenta infine che, in caso di superamento delle soglie previste dall'allegato 1 alla D.G.R. 982/2018 e in assenza dell'autorizzazione prevista dagli artt. 269 o 272, commi 2 e 3 del D.lgs. 152/2006, il gestore dello stabilimento è punito ai sensi dell'art. 279, comma 1 del medesimo D.lgs. 152/2006 con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

IL DIRIGENTE  
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.